

Spett.le Gemmo S.p.A.
Viale dell'Industria, 2
36057 – Arcugnano (VI)
PEC: gemmo.gare@legalmail.it
e-mail: stefano.battistella@gemmo.com
mandante dell'A.T.I. con mandataria
Italiana Costruzioni S.p.A.
Via dei Villini, 3/A
00161 – Roma (RM)



e, p.c. Spett.le Italiana Costruzioni S.p.A.
Via Eleonora Duse, 14
00197 – Roma (RM)
PEC: italianacostruzionispa@arubapec.it
e-mail: m.odoardi@italianacostruzionispa.it
f.dragone@italianacostruzionispa.it
Fax: 06/8085361
capogruppo mandataria dell'A.T.I. con mandanti
Gemmo S.p.A.
Viale dell'Industria, 2
36057 – Arcugnano (VI)
ISA S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
61030 – Calcinelli di Colli al Metauro (PU)
T.AM.CO. S.r.l.
Via Lugnano in Teverina, 20
00181 – Roma (RM)

Spett.le Progetto CMR S.r.l.
capogruppo mandataria del R.T.I. con mandanti
Hellmuth, Obata & Kassabaum Inc.
Buro Happold Ltd.
De Cola Associati
EUPRO S.r.l.
alla c.a. del Direttore dei Lavori
Ing. Marco Ferrario
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione
Ing. Giuseppe Cicero
Via Franco Russoli, 6
20143 - Milano
e-mail: progettocmr@pecimprese.it
giuseppe.cicero@ingpec.eu

Oggetto: Lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED a Carini (PA) – CUP H22E06000040001 – CIG 6945121F24 – Contratto di appalto n. rep. 19374 del 06.12.2019 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 18397 serie 1T del 10.12.2019 – Atto di sottomissione n. 1 num. rep. 20297 del 28.07.2021

Fondazione Ri.MED

registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 26277 serie 1T del 29.07.2021 - Atto di sottomissione n. 2 num. rep. 20602 del 27.01.2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 2833 serie 1T del 31.01.2022 - Atto di sottomissione n. 3 num. rep. 21746 del 17.11.2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 37581 serie 1T del 21.11.2023
Autorizzazione richiesta subappalto della mandante Gemmo S.p.A. del 31.01.2024 - Realizzazione impianto aeraulico negli edifici denominati: Amministrazione, Basement/Labs zona 1, Basement/Labs zona 2 - 1° atto aggiuntivo n. 22A00868 del 15.01.2024 - Realizzazione impianto aeraulico negli edifici denominati: Basement/Labs zona 4 - 9 - 10 - Aire Venuto Impianti S.r.l.

PREMESSO CHE

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ri.MED (il "CdA") nella seduta n. 59 del 21 dicembre 2016, ha:

- confermato la nomina dell'ing. Massimo Inzerillo quale R.U.P. dei Lavori di realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (il "CBRB");
- avviato la procedura per la selezione del contraente relativo all'appalto per la costruzione del CBRB, individuando quella di tipo ristretta a norma degli artt. 59 e 61 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (il "Codice"), utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità all'art. 95 del medesimo Codice;

VISTO

- il verbale del CdA n. 72 del 20.06.2019 con il quale sono stati aggiudicati i lavori all'ATI Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria), Gemmo S.p.A. (mandante), ISA S.p.A. (mandante) e T.AM.CO. S.r.l. (mandante) (l'Appaltatore"), che ha offerto il ribasso del 20,990% sul costo previsto a base d'asta di € 111.153.896,91, per un importo totale di € 90.526.511,27, di cui € 2.703.817,82 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto di appalto stipulato in data 06.12.2019, repertorio 19374 e raccolta n. 10383, registrato presso l'Ufficio di Palermo in data 10.12.2019 al n. 18397, serie 1T;
- il verbale del 14 febbraio 2020 di consegna delle aree ed inizio lavori, redatto dalla direzione dei lavori e dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;
- il verbale del 25.03.2020 di sospensione dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del Codice;
- il verbale del 03.06.2020 di ripresa dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori;
- il verbale del CdA n. 86 del 9 luglio 2021 con il quale è stata approvata la perizia di variante n.1 per le fattispecie di cui all'art. 106 del Codice, comma 1, lettera c), comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 1.159.043,50, pari circa al 1,2803 per cento del valore iniziale del contratto ed un aumento dei termini contrattuali pari a 112 giorni naturali e consecutivi pertanto, con nuovo termine di ultimazione dei lavori del 17.08.2022;
- l'atto di sottomissione n.1 stipulato in data 28 luglio 2021, rep. 20297 del 28.07.2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 26277 serie 1T del 29.07.2021;
- il verbale del CdA n. 89 del 15 dicembre 2021 con il quale è stata approvata la perizia di variante n.2 per le fattispecie di cui all'art. 106 del Codice, comma 2, comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 1.176.498,25, pari circa al 1,2996 per cento del valore iniziale del contratto ed un aumento dei termini contrattuali pari a 62 giorni naturali e consecutivi pertanto, con nuovo importo pari a € 92.862.053,52 e nuovo termine di ultimazione dei lavori del 18.10.2022;
- l'atto di sottomissione n.2 stipulato in data 27 gennaio 2022, rep. 20602 del 27.01.2022 registrato

Fondazione Ri.MED

- presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 2833 serie 1T del 31.01.2022;
- a nota del R.U.P. prot. n. 003-00472-GEN/2022 del 10.03.2022, con la quale, su richiesta dell'A.T.I., con nota prot. 0115/22/PF/gdf – 125 del 25.02.2022, acquisita dalla Fondazione al prot.n. 003-00373-GEN/2022 di pari data, e visto il parere rilasciato dalla Direzione Lavori, con nota prot. 806.0 dell'08.03.2022, acquisita dalla Fondazione al prot.n. 003-00461-GEN/2022 dell'09.03.2022, ha concesso, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice e degli artt. 21 e 25 del C.S.A., una proroga di n.8 mesi, corrispondenti a giorni 243 naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del CBRB, e, pertanto, con nuovo termine di ultimazione dei lavori del 18.06.2023;
 - la Determinazione n. 3 del 19.12.2022 del Collegio Consultivo Tecnico con la quale è stato determinato che *“in via equitativa e nella prospettiva di riequilibrio delle posizioni delle parti nel contratto in epigrafe sia legittimo produrre uno spostamento del tempo previsto per la compiuta esecuzione dei lavori sino al 31.3.2025”*;
 - il verbale del CdA n. 97 del 20 dicembre 2022 con il quale si è preso atto ed è stata approvata la Determinazione n. 3 del 19.12.2022 del Collegio Consultivo Tecnico;
 - il verbale del CdA n. 101 del 6 novembre 2023 con il quale è stata approvata la perizia di variante n.3 per le fattispecie di cui all'art. 106 del Codice, comma 1, lettera c) e comma 2, comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 3.646.981,97, pari circa al 4,0286 per cento del valore iniziale del contratto ed un aumento dei termini contrattuali pari a 150 giorni naturali e consecutivi pertanto, con nuovo importo pari a € 96.509.035,49 e nuovo termine di ultimazione dei lavori del 28.08.2025;
 - l'atto di sottomissione n. 3 stipulato in data 17 novembre 2023, rep. n. 21746 del 17.11.2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 37581 serie 1T del 21.11.2023;

VISTO

- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante il *“Nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti Pubblici”*;
- l'art 229 comma 2 del Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 il quale stabilisce che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici entra in vigore il 1° aprile 2023 ed acquista efficacia il 1° luglio 2023;
- l'Articolo 226 comma 2 che così stabilisce: *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia.”*

CONSIDERATO CHE

al Contratto di Appalto rep. n. 19374 del 06.12.2019 per i Lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA ALTRESÌ

l'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, che ha previsto le seguenti disposizioni aggiuntive all'art. 2 comma 1 e all'art.3 del predetto Protocollo, per i rapporti contrattuali di valore superiore a 50.000,00 euro:

- *“Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, in caso di assenso alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti, ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subappalti o dei subcontratti o dei subaffidamenti, Ri.MED richiederà l'indicazione dei nominativi (completi dei codici fiscali)*

----- Fondazione Ri.MED -----



degli amministratori e dei dipendenti delle imprese contraenti o subcontraenti. [...]”.

- *“Trovano, ove del caso, applicazione (e ciò anche per i subcontraenti) le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera l) del medesimo art. 80, comma 5.”;*

e che ha previsto la comunicazione *“del personale e dei mezzi che accederanno al cantiere”* per i rapporti contrattuali a prescindere dal loro valore;

CONSIDERATA

la nota del RUP prot.n. 003-2249-GEN/2020 del 24.11.2020 con la quale è stata trasmessa all’ATI l’Integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di legalità del 4 luglio 2016 affinché venisse sottoscritta per “conoscenza, condivisione ed accettazione” da parte di tutti i componenti dell’A.T.I., nonché dai subappaltatori e dai subcontraenti coinvolti nell’appalto (con eccezione, ovviamente, di coloro i cui rapporti contrattuali hanno già compiutamente espletato la loro efficacia, essendosi compiute le prestazioni);

CONSIDERATO CHE

- nelle dichiarazioni rese in sede di gara nel DGUE, gli operatori economici facenti parte dell’ATI aggiudicataria dell’appalto in parola, ai sensi dell’art. 105, commi 2, 4 lett, c) e 5 del Codice, hanno dichiarato di volersi avvalere dell’istituto del subappalto nelle percentuali e per le lavorazioni di seguito indicate:

- Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): OG1 [categoria prevalente] nei limiti del 30%;
- Gemmo S.p.A. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% - OS30 [scorporabile] nei limiti del 30% - OS3 [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all’istituto del subappalto;
- ISA S.p.A. (mandante): OS18-B [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all’istituto del subappalto;
- T.AM.CO. S.r.l. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 12%;

- nelle dichiarazioni rese in sede di gara, gli operatori economici facenti parte dell’ATI aggiudicataria dell’appalto in parola hanno indicato le seguenti terne di subappaltatori (art. 105, comma 6 del Codice):

- Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): SAREP S.r.l., MAC S.r.l. e VITALI S.p.A. per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 nei limiti del 30%;
- Gemmo S.p.A. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% e OS30 [scorporabile] nei limiti del 30%;
- T.AM.CO. S.r.l. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30 della percentuale di esecuzione del 12%;

CONSIDERATO CHE

- come previsto dall’art. 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito con modificazioni con la L.11 settembre 2020 n. 120, con verbale del 20.01.2021 si è proceduto alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), così composto: Avv. Massimo Massella Ducci Teri. Presidente Ing. Francesco Costa, Componente; Arch Gilberto Rossi, Componente;
- con Determinazione n. 2 del 22.06.2021 il CCT ha determinato che “la committente Ri.MED. ha facoltà, nella vigenza dell’emergenza finanziaria e dei mercati causati dalla nota pandemia, fermi restando i controlli e le verifiche di idoneità delle singole imprese subappaltatrici e le estensioni alle stesse del protocollo di legalità in uno con il relativo addendum:

Fondazione Ri.MED

- di individuare, quanto alla mandataria Italiana Costruzioni S.p.A., una soglia di opere subappaltabili in categoria OG1 in una misura massima inferiore al 50% fatte salve eventuali esigenze rappresentate a far data dal 1° novembre 2021 e sempre in presenza della emergenza pandemica e dei mercati, che la stazione appaltante potrà discrezionalmente valutare e motivatamente esitare;
 - di consentire alla mandante ISA S.p.A. il ricorso del subappalto per la categoria OS 18B nella misura massima del 30% con possibilità di aumentarlo successivamente al 1° novembre 2021, ma sempre in presenza della emergenza pandemica e dei mercati, sino alla soglia del 40% richiesto dalla mandante;
 - di consentire alla mandante Gemmo S.p.A. il ricorso al subappalto per la categoria OS3 nella misura massima del 30% come richiesto dalla mandante”;
- con verbale n. 86 del 9.07.2021 il CdA ha preso atto e approvato la Determinazione n. 2 assunta dal Collegio Consultivo Tecnico;

VISTO

l'art. 26 - “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” del D.L. del 17 luglio 2022 n. 50 – cd. Decreto Aiuti, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTA ALTRESI'

la Delibera dell'ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022 che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati, nonché la difficoltà del mercato e nell'approvvigionamento dei materiali;

VISTO

il D.L. del 9 agosto 2022 n. 115 – cd. Decreto Aiuti bis “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTO

il D.L. del 23 settembre 2022 n. 144 – cd. Decreto Aiuti ter “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022 n. 175, che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTO

il D.L. del 18 novembre 2022 n. 176 – cd. Decreto Aiuti quater “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTO

l'art. 1, comma 304 della Legge del 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” che dispone: “All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 »;

che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

RITENUTO CHE

la cessazione dello stato di emergenza alla data del 31.03.2022 non equivale a far ritenere automaticamente cessata “l'emergenza finanziaria e dei mercati”;

RITENUTO ALTRESI' CHE

sussiste ancora il presupposto, rappresentato dalla “emergenza finanziaria e dei mercati causati dalla nota pandemia”, in base al quale il CCT è addivenuto alla Determinazione n. 2 del

22.06.2021;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

ad oggi risultano essere stati autorizzati i seguenti subappalti:

Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla categoria
OG1	Italiana Costruzioni S.p.A.	€ 15.767.227,12	€ 25.060.895,40	30,8287%
OS3	GEMMO S.p.A.	€ 244.810,13	€ 1.047.221,82	4,6197%
OS18B	ISA S.p.A.	€ 0	€ 3.047.811,88	0%
OS28	GEMMO S.p.A.	€ 1.097.499,27	€ 4.731.703,91	6,9584%
OS28	T.AM.CO S.r.l	€ 0	€ 645.232,35	0%
OS30	GEMMO S.p.A.	€ 375.682,13	€ 4.110.335,34	6,5568%

VISTA

la richiesta di autorizzazione al subappalto della mandante Gemmo S.p.A. ex art. 105 del Codice del 13.12.2022, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 003-02365-GEN/2022, in favore della società Aire Venuto Impianti S.r.l., per come di seguito specificata:

- oggetto: Realizzazione impianto aeraulico negli edifici denominati: Amministrazione, Basement/Labs zona 1, Basement/Labs zona 2;
- importo complessivo: € 586.953,24, oltre IVA, comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 2.850,05;

VISTA ALTRESÌ

la nota del RUP prot. n. 003-02367-GEN/2022 del 14.12.2022 con la quale è stato rappresentato che: *“Vista l’istanza di autorizzazione al subappalto del 13.12.2021 in favore dell’Impresa AIRE VENUTO Impianti S.r.l. avente ad oggetto la realizzazione impianto aeraulico negli edifici denominati: Amministrazione, Basement/Labs zona 1, Basement/Labs zona 2, dell’importo di € 586.953,24, considerato che il contratto di subappalto prevede sia una durata dei lavori (360 giorni) superiore rispetto a quella ad oggi fissata per la conclusione dei lavori di che trattasi (18.06.2023), sia un corrispettivo superiore rispetto a quello negozialmente pattuito tra questa Fondazione e codesta spettabile A.T.I. (€ 442.391,31, oltre € 2.850,05 per oneri della sicurezza, per complessivi € 445.241,36, ricavato dal modello “D” allegato alla richiesta), si chiarisce che l’eventuale autorizzazione non equivarrà a riconoscimento né di una maggiore durata dei lavori in oggetto, né delle maggiori somme rispetto alle quali questa Stazione Appaltante resterà estranea sotto ogni profilo. Si chiarisce, altresì, che, ai fini della valutazione dell’ammontare complessivo delle lavorazioni in subappalto per la verifica del rispetto dell’importo massimo subappaltabile, nonché ai fini dei CEL, verrà considerato l’importo negozialmente pattuito tra questa Fondazione e codesta spettabile A.T.I.”*

CONSIDERATA

la nota del RUP prot. n. 003-00046-GEN/2023 del 13.01.2023 con la quale è stato autorizzato il subappalto ex art. 105 del Codice dell’Impresa Gemmo S.p.A. in favore dell’Impresa Aire Venuto Impianti S.r.l. per la realizzazione di impianto aeraulico negli edifici denominati: Amministrazione, Basement/Labs zona 1, Basement/Labs zona 2 e nella quale è stato precisato, con riferimento all’importo di € 586.953,24 indicato nella richiesta di autorizzazione al subappalto del 13.12.2022, che, considerato che quest’ultimo è superiore rispetto a quello negozialmente pattuito tra questa

Fondazione e l'A.T.I., pari ad € 442.391,31, oltre € 2.850,05 per oneri della sicurezza, per complessivi € 445.241,36, si rinviava a quanto precisato nella nota prot. n. 003-02367-GEN/2022 del 14.12.2022;

CONSIDERATA ALTRESÌ

la nota prot. n. 003-00173-GEN/2023 del 02.02.2023 con la quale è stata confermata l'autorizzazione del subappalto del 13.01.2023;

VISTA

la richiesta di autorizzazione al subappalto della mandante Gemmo S.p.A. ex art. 105 del Codice del 31.01.2024, acquisita agli atti al prot. n. 003-00159-GEN/2024 del 01.02.2024, in favore della società Aire Venuto Impianti S.r.l., per come di seguito specificata:

- oggetto: Realizzazione impianto aeraulico negli edifici denominati: Basement/Labs zona 4, 9 e 10;
- importo complessivo: € 1.196.933,21, oltre IVA;

DATO ATTO CHE

la predetta richiesta è corredata dai seguenti allegati:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritto dal subappaltatore (Modello B), contenete l'indicazione del nominativo (completo del codice fiscale) dell'amministratore unico;
- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari sottoscritto dal subappaltatore (Modello C);
- specifica prezzi applicati dall'appaltatore al subappaltatore (Modello D);
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante sui nominativi di cui agli art. 85 e 91 comma 5 del D.Lgs. 189/2011 ss.mm.ii. (Modello F);
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal direttore tecnico sui nominativi di cui agli art. 85 e 91 comma 5 del D.Lgs. 189/2011 ss.mm.ii. (Modello F);
- visura C.C.I.A.A. del subappaltatore (Modello H);
- dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia sottoscritta dal subappaltatore (Modello I);
- attestazione SOA n. 28083/16/00 per la categoria OS28 III-BIS rilasciata dalla società ESNA - SOA S.p.A. e valida fino al 13.06.2026;
- DURC del subappaltatore avente validità dal 22.01.2024 al 21.05.2024;
- contratto di subappalto n. 22A00868 del 15.01.2024 debitamente sottoscritto da entrambe le parti e nel quale viene precisato che i costi della sicurezza sono stati già considerati nel contratto n. 22A00867 del 23.08.2022;
- dichiarazioni ex art. 2359 del c.c. dei componenti dell'A.T.I.;
- dichiarazione del subappaltatore relativa alla conferma della dichiarazione del 26.01.2023 inerente alla rateizzazione di una violazione definitivamente accertata dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- l'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritta dal subappaltatore per "conoscenza, condivisione ed accettazione";
- elenco integrale degli amministratori e dei dipendenti (completo dei codici fiscali) in forza presso la società;

RILEVATO CHE

con nota del 06.02.2024, acquisita agli atti al prot. n. 003-00189-GEN/2024 di pari data, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione hanno verificato che la richiesta è conforme alle previsioni normative previste in contratto;

VISTE

le dichiarazioni rese dal subappaltatore nel già citato Modello B, trasmesso unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto del 30.01.2024, acquisita agli atti al prot.n. 003-00159-GEN/2024 del 01.02.2024, dalle quali si evince che:

- il subappaltatore ha accettato il PSC trasmesso dall'Appaltatore dopo avere consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l'Appaltatore si impegna a trasmettere il POS del subappaltatore al CSE, consapevole che le lavorazioni dello stesso non potranno avere inizio sino a che lo stesso CSE non lo avrà verificato positivamente entro 15 giorni dalla sua ricezione;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- l'Appaltatore nella sopra richiamata richiesta rappresenta che il subappaltatore non ha richiesto, ai sensi della lettera c) comma 13 dell'art.105 del Codice, così come richiamato all'art. 65 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (il "CSA"), il pagamento diretto;
- sempre nella predetta nota l'Appaltatore ha comunicato che "*in considerazione della mancata disponibilità, alle migliori condizioni di mercato, dei subappaltatori indicati in sede di offerta*", ha ritenuto di dover concedere in subappalto le prestazioni o lavorazioni di cui sopra, alla società Aire Venuto Impianti S.r.l., non indicata nella terna dichiarata in sede di offerta;

RITENUTO

di doversi prendere atto di quanto rappresentato nella già citata nota riguardo alla mancata disponibilità alle migliori condizioni di mercato dei sub-appaltatori indicati in sede di offerta;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- nella richiesta è motivata la necessità/opportunità di procedere al subappalto;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione di assenza delle motivazioni di esclusione in capo al soggetto subappaltatore ai sensi dell'art. 80 del Codice;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione da parte dell'Appaltatore prevista dal combinato disposto dell'art. 63 comma 5 lettera a) del CSA e dell'ex art. 105 comma 14 del Codice nel testo vigente alla data di stipula del contratto, rispetto alla percentuale di ribasso applicata alle lavorazioni affidate al subappaltatore non superiore al 20% e di quelle relative ai costi della sicurezza e della manodopera;
- nel contratto di subappalto sono presenti le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- nel contratto di subappalto di cui all'autorizzazione del 13.01.2023 erano presenti le clausole di autotutela e patto di integrità;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione ex art. 2359 del c.c. di tutti i componenti dell'A.T.I.;
- la richiesta è corredata dall'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritta dal subappaltatore per "conoscenza, condivisione ed accettazione";
- la richiesta è corredata dall'elenco integrale degli amministratori e dei dipendenti (completo dei codici fiscali) in forza presso la società;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- la lavorazione oggetto del presente subappalto non ricade tra quelle considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencate all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012;
- occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., in quanto l'importo del subappalto, unitamente al precedente, supera la soglia di 50.000,00 euro di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Fondazione in data 4 luglio 2016;
- la società Aire Venuto Impianti S.r.l. non risulta essere iscritta all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - White list - della Prefettura di Milano;
- la società Aire Venuto Impianti S.r.l. ha trasmesso l'elenco degli amministratori e dei dipendenti (completo dei codici fiscali) in forza presso la società;

CONSIDERATO CHE

la richiesta di autorizzazione al subappalto è corredata dal contratto di subappalto debitamente

datato e sottoscritto dalle parti;

RILEVATO CHE

per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della presente richiesta, unitamente a quella relativa alla precedente autorizzazione prot. n. 003-00046-GEN/2023 del 13.01.2023, pari a complessivi € 1.642.174,57 (€ 445.241,36 + € 1.196.933,21) occorre il possesso dell'attestazione SOA, categoria OS28, classifica III-BIS, avendo considerato l'incremento di un quinto di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010;

CONSIDERATO CHE

- l'impresa Aire Venuto Impianti S.r.l. è in possesso della categoria OS28 classifica III-BIS così come da attestazione SOA n. 28083/16/00 rilasciata dalla società ESNA SOA S.p.A. e valida fino al 13.06.2026;

DATO ATTO CHE

le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e ss.mm.ii., stabiliscono le verifiche da effettuare in base all'importo dei lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- con delibera n. 464 del 27 luglio 2022, l'ANAC ha istituito il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), che è divenuto obbligatorio dal 09.11.2022 (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24.10.2022);
- il punto 8 dell'art. 4 della delibera n. 464 del 27 luglio 2022 recita "*Le verifiche in capo al subappaltatore possono essere effettuate soltanto se le verifiche sull'aggiudicazione sono state effettuate mediante il FVOE*";
- le verifiche sull'aggiudicazione sono state effettuate mediante il sistema AVCPass e non mediante il FVOE, in quanto i lavori sono stati aggiudicati con verbale del CdA n. 72 del 20.06.2019 e, quindi, in data antecedente a quella del 27 luglio 2022;

secondo quanto disposto al punto 8 dell'art. 4 della delibera n. 464 del 27 luglio 2022, non è possibile effettuare le verifiche in capo al subappaltatore/subcontraente mediante il FVOE;

CONSIDERATO CHE

in merito del possesso dei prescritti requisiti di qualificazione tecnico-professionale nonché di carattere generale previsti dal Codice in capo al subappaltatore, ai fini della sopracitata autorizzazione del 13.01.2023, erano state avviate - in conformità ai dettami di cui alla già citate Linee Guida ANAC n. 4 - ed acquisite le seguenti richieste:

- annotazioni riservate sul casellario ANAC richieste e riscontrate il 13.12.2022;
- decorrenza dei termini previsti dell'art. 92 comma 3 del Codice Antimafia (30 giorni), dalla richiesta dell'informativa antimafia inoltrata in data 13.12.2022, giusta richiesta prot. n. 003-02366-GEN/2022;
- certificato di assenza di procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art. 21 DPR n. 313/2002), giusta consultazione della Banca Dati del Registro delle Imprese & Agenzia delle Entrate - Servizio Catasto tramite il Portale online della società autorizzata Visure S.p.A. in data 13.12.2022;
- DURC del subappaltatore avente validità dal 19.09.2022 al 17.01.2023;
- verifica della regolarità fiscale, ex art. 80 comma 4 del Codice, giusta richiesta inviata il 14.12.2022, prot. n. 003-02368-GEN/2022;
- certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 80 del Codice, giusta richiesta prot. n. 003-02371-GEN/2022 del 14.12.2022, riscontrati il 15.12.2022 ed acquisiti agli atti al prot. n. 003-02389-GEN/2022 di pari data, dai quali si evince che per uno dei soggetti - del quale per motivi di privacy si omettono anche le iniziali - vi sono dei provvedimenti nel certificato del casellario

giudiziale (integrale), le cui fattispecie non rientrano però fra quelle di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, né si ritiene si possano configurare i casi di cui al successivo comma 5 lett. c) bis) del medesimo articolo ed inoltre sono trascorsi più di 24 mesi dalle sentenze;

- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, giusta richiesta prot. n. 003-02370-GEN/2022 del 14.12.2022, riscontrata il 15.12.2022 ed acquisita agli atti al prot. n. 003-02390-GEN/2022 in pari data;
- dichiarazione di regolarità rispetto agli obblighi di cui alla L. 68/99, giusta richiesta inviata il 14.12.2022 prot. n. 003-02376-GEN/2022, rilasciata tramite il portale Sintesi della Regione Lombardia il 10.01.2023 ed acquisita agli atti al prot. n. 003-00040-GEN/2023 in data 13.01.2023;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

successivamente alle verifiche di cui alla già citata autorizzazione del subappalto rilasciata dalla Fondazione in data 13.01.2023, sono state acquisite le seguenti ulteriori certificazioni in merito al possesso dei prescritti requisiti di carattere generale previsti dal Codice in capo al subappaltatore:

- verifica della regolarità fiscale, ex art. 80 comma 4 del Codice, giusta richiesta inviata il 14.12.2022, prot. n. 003-02368-GEN/2022, riscontrata il 18.01.2023 e acquisita agli atti al prot. n. 003-00076-GEN/2023 in pari data, nella quale si evinceva una non regolarità fiscale;

CONSIDERATO CHE

con nota prot. n. 003-00078-GEN/2023 del 18.01.2023, a seguito del riscontro ricevuto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano - il 18.01.2023, acquisito agli atti in pari data al prot. n. 003-00076-GEN/2023, relativamente alla richiesta di verifica della regolarità fiscale in capo all'operatore economico, è stato richiesto all'Appaltatore di fornire una circostanziata relazione sulla accertata non regolarità fiscale dello stesso operatore economico, unitamente alla documentazione a supporto ritenuta necessaria;

VISTA

la nota prot. n. D1.1910.11.SB del 26.01.2023, acquisita agli atti al prot. n. 003-00114-GEN/2023 di pari data, con la quale l'Appaltatore ha trasmesso, in riscontro alla richiesta di chiarimenti prot. n. 003-00078-GEN/2023 del 18.01.2023, una nutrita documentazione sulla *non* regolarità fiscale a carico del subappaltatore Aire Venuto Impianti S.r.l.;

VISTA

la nota prot. n. D1.1910.18.SB del 01.02.2023, acquisita agli atti al prot. n. 003-00158-GEN/2023 di pari data, con la quale la mandante Gemmo S.p.A. ha trasmesso una nota del 26.01.2023 della subappaltatrice Aire Venuto Impianti S.r.l. nella quale è specificato che nella dichiarazione sul possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice del 25/10/2022 non è stata menzionata la cartella di pagamento, probabilmente erroneamente, in quanto era stata fatta richiesta di assistenza a mezzo CIVIS prot. n. 2022072200244 del 22/07/2022, e che comunque, immediatamente dopo la nota della Fondazione, ha provveduto in data 25.01.2023 con la richiesta di esercizio di autotutela;

VISTE ALTRESÌ

la richiesta in autotutela di sgravio fiscale del 25.01.2023 relativa al pagamento della cartella, nonché la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 31.01.2023 di accoglimento della richiesta di rateizzazione della medesima cartella di pagamento, allegate alla nota prot. n. D1.1910.18.SB del 01.02.2023;

VISTA

la nota prot. n. 003-00173-GEN/2023 del 02.02.2023 con la quale il RUP, sulla scorta di quanto rappresentato dal subappaltatore nelle note trasmesse dall'Appaltatore in data 26.01.2023 e 01.02.2023, ha confermato l'autorizzazione del subappalto del 13.01.2023, in quanto non ha ritenuto che potesse ravvisarsi alcuno dei motivi di esclusione di cui al già citato art. 80 (in particolare il comma 4 e il comma 5, lett. c-bis) del Codice;

VISTA ALTRESÌ

la dichiarazione del subappaltatore relativa alla conferma della dichiarazione del 26.01.2023 inerente alla rateizzazione della violazione definitivamente accertata dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

CONSIDERATO CHE

non può ravvisarsi alcuno dei motivi di esclusione di cui al già citato art. 80 (in particolare il comma 4 e il comma 5, lett. c-bis) del Codice;

CONSIDERATO CHE

in merito del possesso dei prescritti requisiti di qualificazione tecnico-professionale nonché di carattere generale previsti dal Codice in capo al subappaltatore, sono state avviate - in conformità ai dettami di cui alla già citate Linee Guida ANAC n.4 - ed acquisite le seguenti richieste:

- annotazioni riservate sul casellario ANAC richieste e riscontrate il 01.02.2024;
- decorrenza dei termini previsti dell'art. 92 comma 3 del Codice Antimafia (30 giorni), dalla richiesta dell'informativa antimafia inoltrata in data 13.12.2022, giusta richiesta prot. n. 003-02366-GEN/2022;
- certificato di assenza di procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art. 21 DPR n. 313/2002), giusta consultazione della Banca Dati del Registro delle Imprese & Agenzia delle Entrate - Servizio Catasto tramite il Portale online della società autorizzata Visure S.p.A. in data 31.01.2024;
- DURC del subappaltatore avente validità dal 22.01.2024 al 21.05.2024;
- verifica della regolarità fiscale, ex art. 80 comma 4 del Codice, giusta richiesta inviata il 01.02.2024, prot. n. 003-00161-GEN/2024;
- certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 80 del Codice, giusta richiesta prot. n. 003-00163-GEN/2024 del 01.02.2024, riscontrata il 08.02.2024 ed acquisita agli atti al prot. n. 003-00222-GEN/2024 di pari data, dai quali si evince che per uno dei soggetti - del quale per motivi di privacy si omettono anche le iniziali - vi sono dei provvedimenti nel certificato del casellario giudiziale (integrale), le cui fattispecie non rientrano però fra quelle di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, né si ritiene si possano configurare i casi di cui al successivo comma 5 lett. c) bis) del medesimo articolo ed inoltre sono trascorsi più di 24 mesi dalle sentenze;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, giusta richiesta prot. n. 003-00162-GEN/2024 del 01.02.2024;
- dichiarazione di regolarità rispetto agli obblighi di cui alla L. 68/99, giusta richiesta inviata il 01.02.2024 prot. n. 003-00160-GEN/2024;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

i DURC di tutti i componenti dell'A.T.I. risultano essere regolari, in particolare: Italiana Costruzioni S.p.A., richiesto il 30.01.2024 e valido fino al 29.05.2024; Gemmo: DURC del 31.01.2024 e valido fino al 30.05.2024; ISA: DURC del 23.10.2023 e valido fino al 20.02.2024, TAMCO S.r.l. del 20.12.2023 e valido fino al 18.04.2024;

CONSIDERATA INOLTRE

la validità del DURC della società subappaltatrice dal 22.01.2024 al 21.05.2024;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

con nota n. 2020/05/11-82.0 dell'11.05.2020, acquisita agli atti al prot. n. 003-658-GEN/2020, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle relative previsioni in materia contenute nel D.P.C.M. 24.04.2020 e in particolare nell'Allegato 7 dedicato ai cantieri, hanno trasmesso - tra l'altro - il PAC (Piano Anti-contagio di Cantiere) in aggiornamento al PSC, richiedendo all'Appaltatore di trasmettere tutti i POS relativi alle lavorazioni di cui in oggetto debitamente aggiornati;



VISTA

la nota n. 0452/20/PF/vc-125 del 18.05.2020 acquisita agli atti al prot. n. 003-00693-GEN/2020 del 19.05.2020, con la quale l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC, pur ipotizzando eventuali riserve per il mancato aggiornamento dei costi della sicurezza;

CONSIDERATO CHE

nell'ambito della terza perizia di variante, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza, in considerazione della cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno trasmesso – tra l'altro – un'appendice al piano di sicurezza e coordinamento;

VISTA

la nota n. 0646/23/FD/gdf-125 del 06.10.2023 acquisita agli atti al prot. n. 003-1679-GEN/2023 di pari data, con la quale l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'appendice del PSC;

VERIFICATO

il rispetto di tutti i dettami in materia di subappalto previsti dal capitolo 9, art. 63, del CSA;

DATO ATTO CHE

il subappaltatore, non ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell'art.105 del Codice;

VISTO

il Comunicato del 25.11.2020 del Presidente dell'ANAC nel quale viene ritenuto *“che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante”*;

CONSIDERATO CHE

sono state avviate le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati in merito ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 e, per quelle già riscontrate, l'esito è positivo;

CONSIDERATO CHE

ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 105 del Codice per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto;

SI AUTORIZZA

il 1° atto aggiuntivo al contratto di subappalto n. 22A00867 del 23.08.2022 della mandante Gemmo S.p.A. in favore dell'impresa Aire Venuto Impianti S.r.l. con sede legale in Via Cerva, 18 - CAP 20122 - MI Partita I.V.A./C.F. 09269600962, per la realizzazione di impianto aeraulico negli edifici denominati: Basement/Labs zona 4 - 9 - 10, per l'importo di € 1.196.933,21 (unmilionecentonovantaseimilanovecentotrentatre/21 euro), senza ulteriori costi della sicurezza oltre quelli del contratto n. 22A00867 del 23.08.2022, non ravvisandosi alcuno dei motivi di esclusione di cui al già citato art.80 del Codice (con particolare riferimento ai commi 1, 4 e 5 lett. c bis) del Codice).

Si specifica che la presente autorizzazione viene emessa in pendenza dell'esito della verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000, in risultanza della quale si potrà procedere alla revoca della stessa e ai provvedimenti conseguenti.

Si precisa altresì che, procedendo anche in assenza dell'informazione antimafia ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del Codice Antimafia essendo decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la presente autorizzazione sarà revocata a fronte di informazioni antimafia interdittive, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi di infiltrazione da

Fondazione Ri.MED

parte della criminalità organizzata nei confronti del subcontraente (comma 4 del richiamato art. 92 e dell'art. 3, comma 3, lett. a) del Protocollo di legalità del 4 luglio 2016).

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 105 del Codice e all'art. 65 del CSA, si prende atto che il subappaltatore non ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante.

Considerato che alla data della presente:

- il CSE, a seguito della cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha trasmesso, nell'ambito della terza perizia di variante, un'appendice al piano di sicurezza e coordinamento;
- l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC;
- l'Appaltatore ha dichiarato di aver trasmesso il PSC al subappaltatore, che lo ha accettato ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l'Appaltatore ha dichiarato di impegnarsi a verificare la congruenza del POS del subappaltatore rispetto al proprio prima della sua trasmissione al CSE, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii ;
- l'Appaltatore ha dichiarato di impegnarsi a verificare la congruenza del POS del subappaltatore con i POS di tutti gli altri subappaltatori ed esecutori prima della sua trasmissione al CSE, ai sensi dell'art. 105 comma 17 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il POS relativo alle lavorazioni oggetto della presente richiesta non è stato trasmesso;

ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 4, del CSA, l'Appaltatore potrà dare corso alle lavorazioni subappaltate solo dopo avere ricevuto il giudizio di idoneità sul POS da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del Codice, solo dopo il deposito del contratto di subappalto debitamente sottoscritto.

Considerata la cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e fermo restando quanto rappresentato da questa Fondazione e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nella corrispondenza pregressa in merito, sia nella redazione del POS che nella formulazione del relativo giudizio di idoneità, si dovrà tenere conto di quanto indicato nell'appendice al piano di sicurezza e coordinamento di cui alla terza perizia di variante.

Considerata ancora l'entrata in vigore dal 20.11.2020 dell'integrazione del Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, che prevede l'istituzione di una banca-dati entro 30 giorni, si rammentano tutti gli adempimenti afferenti e, in particolare modo, quelli relativi alle comunicazioni di personale e mezzi che accederanno al cantiere.

Si precisa che, con la presente autorizzazione, l'ammontare complessivo delle lavorazioni ad oggi concesse in subappalto è come di seguito specificato:

Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla categoria
OG1	Italiana Costruzioni S.p.A.	€ 15.767.227,12	€ 25.060.895,40	30,8287%
OS3	GEMMO S.p.A.	€ 244.810,13	€ 1.047.221,82	4,6197%
OS18B	ISA S.p.A.	€ 0	€ 3.047.811,88	0%
OS28	GEMMO S.p.A.	€ 2.294.432,48	€ 4.731.703,91	14,5472%
OS28	T.AM.CO S.r.l	€ 0	€ 645.232,35	0%
OS30	GEMMO S.p.A.	€ 375.682,13	€ 4.110.335,34	6,5568%

Si rammentano, infine, gli obblighi di cui all'art. 63 commi 5, 6, 8 e 9 del CSA con particolare riferimento a quelli da porre in essere prima dell'inizio dei lavori concessi in subappalto, di cui al comma 5 lett. e) del medesimo articolo, ovvero la trasmissione della documentazione [...] "*di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antiinfortunistici e copia del proprio POS, in coerenza con i piani di cui agli articoli 59 e 61 del CSA*".

Distinti saluti,

Palermo, 9 febbraio 2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Massimo Inzerillo)

